



CONTRATTO

TRA

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente del Servizio progettazione e realizzazione opere a difesa del suolo e assistenza tecnica ai comuni, ing. Sandro Petruzzi, domiciliato ai fini del presente atto in Torino - Via Maria Vittoria, 12, sede della Provincia di Torino, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto della Provincia.

E

Hydrodata S.p.A. con sede in Torino, Via Pomba 23 (P. IVA 01735260018) nella persona del dott. geol. Marco Bersano Begey

PREMESSO CHE

Con D.D. n. – 26336/2011 del, esecutiva ai sensi di legge, è stato conferito a Hydrodata S.p.A. con sede in Torino, Via Pomba 23 (P. IVA 01735260018) nella persona del dott. geol. Marco Bersano Begey l'incarico professionale per l'esecuzione degli studi e delle indagini geologiche e geotecniche a supporto della progettazione definitiva degli interventi di sistemazione idraulica del Torrente Pellice nei Comuni di Garzigliana e Luserna San Giovanni.

Il presente contratto ha carattere esecutivo della deliberazione citata in premessa, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO, DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

La Provincia di Torino conferisce a Hydrodata S.p.A. con sede in Torino, Via Pomba 23 (P. IVA 01735260018) nella persona del dott. geol. Marco Bersano Begey l'incarico professionale per l'esecuzione degli studi e delle indagini geologiche e geotecniche a supporto della progettazione

definitiva degli interventi di sistemazione idraulica del Torrente Pellice nei Comuni di Garzigliana e Luserna San Giovanni.

L'attività professionale deve essere sviluppata e redatta nell'osservanza della legge 11 febbraio 1994, n.109, delle relative norme di attuazione, e delle altre disposizioni vigenti in materia, cui si fa esplicito riferimento.

Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico.

La prestazione dovrà essere espletata entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Art. 3 - Verifica delle prestazioni

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato. Lo stesso dirigente avrà cura di effettuare le segnalazioni verbali all'incaricato di eventuali problemi riscontrati e il rapporto alla Provincia ove le modalità di esecuzione dell'incarico rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 4 – Corrispettivo

Il corrispettivo per la prestazione professionale è pari di 18.000,00 euro e IVA per Euro 3.600,00, per complessivi Euro 21.600,00.

Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione.

Il pagamento avverrà entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 c.c.

Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate.

Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

Art. 5 - Base dati e disegni

La Provincia si impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.

Restano a carico esclusivo dell'incaricato gli accertamenti, i rilievi e le indagini preliminari necessari all'espletamento dell'incarico stesso, i cui oneri di spesa si intendono compresi nell'onorario di cui al precedente art. 4.

Art. 6 - Approfondimenti tecnici

L'incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate con gli onorari e rimborsi stabiliti nel precedente art. 4.

Art. 7 Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività è di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio;

L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 8 - Incompatibilità

L'incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, né rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, né altri rapporti incompatibili o di contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia, ed in particolare di non aver svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo, di non aver avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori, di non far parte di organismi che abbiano funzione di vigilanza, di controllo giurisdizionali.

Art. 9 –Revoca dell’incarico

Nel caso di inadempienza o di ritardo nella conduzione dell'incarico, la Provincia si riserva la facoltà di revocare, a semplice avviso - diffida con raccomandata A.R., l'incarico stesso.

Qualora la presentazione degli elaborati sia ritardata oltre il termine ultimo stabilito nel precedente articolo 4, si applicherà una penale dello 0,1% dell'importo del compenso per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al precedente articolo 7.

In caso di ritardo superiore a 30 giorni, la Provincia si intende libera da ogni impegno verso l'incaricato senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Art. 10 Controversie

Tutte le controversie inerenti al presente conferimento d'incarico, che non sia stato possibile definire in via amministrativa, saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento tecnico - amministrativo, definite da un collegio arbitrale costituito da tre membri, dei quali due scelti rispettivamente da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di presidente, scelto d'accordo fra le parti medesime o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino.

Le decisioni del collegio sono vincolanti per le parti.

Art.11 – Recesso

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti incaricati, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora i professionisti stessi, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovessero risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovessero risultare destinatari di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, i professionisti incaricati avranno diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 12 - Spese contrattuali

Le spese del presente contratto sono a carico dell'incaricato.

Art. 13 - Sicurezza sul lavoro e copertura assicurativa

L'incaricato si impegna alla stretta osservanza della vigente normativa di sicurezza ed alla utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo

svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 15 - Domicilio

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, l'incaricato elegge domicilio in Torino, Via Lamarmora n. 42.

“Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'incaricato, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010; le parti danno altresì atto che il contratto verrà immediatamente risolto, qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con le modalità di cui alla sopra citata normativa ovvero senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a” previa sottoscrizione di specifica dichiarazione di impegni.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino,/...../2011

Per la Provincia di Torino
Il Dirigente del Servizio
(Ing. Sandro PETRUZZI)

L'Incaricato
(dott. geol. Marco Bersano Begey)

.....

.....

Il sottoscritto dott. geol. Marco Bersano Begey, dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 9 e 11 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Incaricato
(dott. geol. Marco Bersano Begey)